



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 6 - 7 giugno 2013

R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C.
Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile - maggio 2013

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE
AUTONOME**

aprile - maggio 2013



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 6 - 7 giugno 2013

R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile - maggio 2013

Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome

aprile – maggio 2013

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
71/2013	Conflitto attribuzioni	Provincia autonoma Bolzano	Stato	Stato	finanza regionale, bilancio e contabilità dello Stato
75/2013*	Conflitto attribuzioni	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione autonoma Valle d'Aosta	estinzione del giudizio	
77/2013	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia autonoma di Bolzano	Stato	sistema tributario e contabile dello Stato, pubblico impiego, circolazione stradale
80/2013	Incidentale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione autonoma della Sardegna	Regione	energia
81/2013	Incidentale	TAR Sardegna	Regione autonoma Sardegna	Stato	ambiente - Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione amministrativa



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 6 - 7 giugno 2013

R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile - maggio 2013

84/2013	Principale	Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana	Regione Siciliana	Cessata materia del contendere	pubblico impiego, ordinamento civile
89/2013	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione autonoma FVG	Estinzione del giudizio	
95/2013	Conflitto attribuzioni	Regione autonoma della Sardegna	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Finanza regionale
97/2013	Principale	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione/Stato	Finanza regionale
106/2013	Incidentale	Tribunale Modica	Regione Siciliana	Stato	pubblico impiego
109/2013	Incidentale	Tribunale Palermo	Regione Siciliana	Regione Siciliana	elezioni
114/2013	Incidentale	Tribunale Superiore Acque Pubbliche	Provincia autonoma Bolzano	Provincia autonoma Bolzano	Energia, espropriazioni (nelle materie di competenza provinciale)

* L'ordinanza n. 75, non è stata schedata.



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 8 - 16 aprile 2013, n. 71 (G.U. n. 17/2013)

Materia: finanza regionale, bilancio e contabilità dello Stato

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione

Limiti violati: articoli 79, comma 1, lettera c), 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); l'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); l'art. 2, commi 106 e da 117 a 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», nonché i principi della leale collaborazione e della previa intesa.

Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano (ric. n. 4/2012)

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011 (Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale)

Esito del giudizio: la Corte ritiene il conflitto sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano non fondato

Annotazioni:

La ricorrente ritiene che il decreto impugnato avrebbe illegittimamente invaso le competenze della Provincia autonoma di Bolzano in materia finanziaria e leso le sue prerogative costituzionali, in violazione degli artt. 79, comma 1, lettera c), 103, 104 e 107 del d.P.R. 670/1972; dell'art. 10, comma 2, del d.P.R. 526/1987; dell'art. 2, commi 106 e da 117 a 121, della l. 191/2009, nonché dei principi della leale collaborazione e della previa intesa.

La Provincia premette che le relazioni finanziarie tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e le Province autonome di Trento e di Bolzano sarebbero state profondamente innovate dal cosiddetto Accordo di Milano, da tali enti siglato nel 2009 e poi trasfuso nell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge n. 191 del 2009.

In tale ambito è stata concordata la modificazione dello statuto speciale realizzata dalla l. 191/2009, la quale, sostituendo l'art. 79 dello statuto, ha disciplinato il concorso della Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà.

L'art. 79, comma 1, lettera c), dello statuto, così come sostituito, prevede che i predetti obiettivi siano perseguiti, tra l'altro, «con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,



nonché con il finanziamento di iniziative e progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di importo inferiore ai 40 milioni di euro complessivi».

Secondo la ricorrente, l'art 2 della l. 191/2009 avrebbe previsto, in linea con quanto disposto dal citato art. 79, comma 1, lettera c), il finanziamento da parte delle Province autonome, per un importo annuo pari ad euro 40.000.000,00 ciascuna, di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle Province delle Regioni a statuto ordinario confinanti con la Provincia stessa. Per la valutazione ed approvazione dei progetti in questione è prevista l'istituzione di un Organismo di indirizzo (ODI) cui partecipano, oltre ai rappresentanti dello Stato, anche quelli delle Province autonome.

Secondo la ricorrente, il decreto impugnato avrebbe illegittimamente invaso l'ambito di competenza provinciale in materia di partecipazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nei termini e con le modalità di cui al citato art. 79, comma 1, lettera c), dello statuto. Infatti, l'art. 2, comma 5, del decreto prescrivendo che «Le risorse del Fondo destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n. 191», riconduce al fondo statale istituito dall'art. 6, comma 7, del d.l. 81/2007, parte delle risorse che la Provincia deve destinare al finanziamento di iniziative e progetti relativi ai territori confinanti, ledendo le competenze provinciali sotto un duplice profilo. Da un lato, il decreto sottrarrebbe alla disponibilità provinciale le risorse e la gestione finanziaria degli interventi deputati a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica; dall'altro, affidando la gestione operativa del fondo di riequilibrio al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in seno al quale verrebbe nominata la Commissione per la valutazione dei progetti per i quali accedere al contributo, la Provincia verrebbe privata di ogni prerogativa in tema di conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà sociale.

In definitiva, lo Stato, con il decreto impugnato, interverrebbe attraverso un atto avente natura amministrativa sull'assetto dei rapporti finanziari di ascendenza statutaria, alterandone i confini stabiliti dallo statuto di autonomia e dalla l. 191/2009.

Esso, inoltre, avrebbe operato unilateralmente in un ambito di competenza provinciale, violando altresì i principi di leale collaborazione e preventiva intesa, che reggerebbero l'intero sistema delle relazioni Stato-Province autonome.

La ricorrente pertanto chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, imporre con proprio provvedimento l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse del fondo statale, con conseguente annullamento del decreto.

Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce l'infondatezza del ricorso in quanto il provvedimento impugnato si sarebbe limitato a disciplinare criteri e modalità di erogazione delle risorse iscritte nel fondo di cui all'art. 6, comma 7, del d.l. 81/2007, senza voler dare attuazione alle competenze provinciali di cui all'art. 2, commi da 117 a



120, della l. 191/2009, che avrebbe istituito un diverso fondo, gestito dalle Province autonome.

Secondo il resistente, il decreto impugnato avrebbe provveduto a ridurre gli stanziamenti del fondo statale di cui al d.l. n. 81 del 2007 delle somme corrispondenti ai finanziamenti provinciali, onde evitare una duplicazione di risorse a favore delle medesime aree svantaggiate confinanti.

Il provvedimento impugnato sarebbe altresì rispettoso del principio di leale collaborazione, essendo stato acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), mentre sarebbe del tutto infondata la censura concernente la mancanza della previa intesa con la ricorrente, essendo questa prevista unicamente in ordine alle competenze di cui al citato art. 2, commi da 117 a 121, della l. 191/2009 ed alla gestione delle relative risorse, fattispecie che è stata oggetto di un diverso provvedimento ossia il d.P.C.m. 14 gennaio 2011 (Modalità di riparto dei fondi per lo sviluppo dei comuni siti nelle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano).

La Corte ritiene che il conflitto sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano non sia fondato.

Con il decreto in questione lo Stato, limitandosi a modulare l'esercizio della propria competenza in materia perequativa ex art. 119 Cost. (*ex plurimis*, sentenza n. 176 del 2012) ed in coerenza con le disposizioni introdotte dal nuovo art. 79, comma 4, dello statuto di autonomia, ha disposto la cessazione della contribuzione statale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà in favore dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale, per la sola parte inerente a quelli contigui alla Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*. Ciò in ragione dei sopravvenuti finanziamenti facenti capo alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sostitutivi della perequazione statale introdotta in periodo antecedente alla entrata in vigore del nuovo art. 79 dello statuto della Regione stessa.

Il ricorso si basa sull'assunto che, per effetto del decreto, la Provincia sia stata privata delle risorse che rappresentano il suo concorso agli obiettivi di perequazione e di solidarietà, ai sensi dello statuto, e del tutto esautorata dalla loro gestione operativa.

La loro ripartizione tra i progetti da realizzare avverrebbe ad opera del Dipartimento per gli affari regionali e della Commissione presso di esso istituita – secondo la disciplina dettata dal decreto impugnato – e non secondo le modalità previste dalla l. 191/2009.

La Corte ritiene che la censura sia fondata su un presupposto erroneo, come risulta dalla ricostruzione della genesi delle due fonti di finanziamento, che si sono succedute nel tempo per obiettivi di perequazione dei territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, e dalla relativa disciplina.

Con l'art. 6, comma 7, del d.l. n. 81 del 2007, lo Stato ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri «il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome di



Trento e Bolzano», prevedendo che «Le modalità di erogazione di detto fondo siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati».

In applicazione della norma richiamata era stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2007 (Erogazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 e successive modifiche). Successivamente esso è stato implicitamente sostituito dall'impugnato d.P.C.m. 13 ottobre 2011, emanato sulla base del medesimo art. 6, comma 7. In questa sede sono state stralciate le provvidenze di provenienza statale a favore dei Comuni contigui alla Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e contestualmente riacquisite al bilancio dello Stato.

In attuazione di quanto previsto dal d.P.C.m. 13 ottobre 2011 sono intervenuti il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2012 - che ha, tra l'altro, provveduto all'individuazione ed alla ripartizione delle risorse del fondo statale tra le tre macroaree, demandando alla Commissione presso di esso istituita la valutazione dei progetti - ed il successivo decreto del medesimo organo del 14 settembre 2012, che ha provveduto all'approvazione delle graduatorie di merito per ciascuna macroarea, tenendo conto, nell'espletamento di detta operazione, che a partire dall'esercizio 2010 nulla è più dovuto a favore dei territori contigui alla Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*

Tutti i richiamati provvedimenti non riguardano, dunque, l'esercizio della competenza provinciale di cui è dedotta la lesione, né incidono sulla relativa disciplina.

Quest'ultima si basa sull'art. 2, comma 107, lettera *h*), della l. 191/2009 che ha sostituito l'art. 79 dello Statuto.

L'art. 2, commi 117 e 120, della medesima legge, in attuazione del nuovo art. 79, comma 1, lettera *c*), ha disposto l'entità e le modalità di finanziamento dei territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, nonché i criteri di gestione di dette provvidenze attraverso il citato ODI.

Con modalità simmetriche a quelle utilizzate per il finanziamento perequativo statale è stato quindi adottato, per i territori contigui alle Province autonome, il d.P.C.m. 14 gennaio 2011.

Al richiamato contesto normativo e provvedimentale corrisponde il significato letterale dell'art. 2, comma 5, dell'impugnato d.P.C.m. 13 ottobre 2011 assolutamente incompatibile con l'interpretazione proposta della Provincia ricorrente. Con tale disposizione si intende indicare l'impossibilità per il fondo statale di finanziare dal 2010 in poi interventi nella macroarea in questione.

La coincidenza tra le finalità del vecchio e del nuovo fondo e la rimozione della duplicazione contributiva appaiono chiaramente dirette ad evitare che una medesima area svantaggiata, quella confinante con la Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, cumuli



interventi di perequazione e solidarietà sia statali, sia provinciali, suscettibili di produrre una discriminazione di carattere opposto a quella che si intendeva rimuovere quando i territori in questione furono per la prima volta individuati quali beneficiari della perequazione.

Coerente con questa ricostruzione risulta il decreto del 2 marzo 2012 del Capo del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, nel provvedere alla ripartizione tra le macroaree degli stanziamenti del fondo di cui all'art. 6, comma 7, del d.l. n. 81 del 2007, proprio con riguardo a quella confinante con la Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* ha ridotto lo stanziamento erogabile per gli anni 2010 e 2011.

Dagli argomenti dedotti dalla ricorrente non emerge alcun elemento in grado di confutare la distinzione tra i due fondi, sotto il profilo sia della gestione amministrativa sia di quella contabile.

Anche la locuzione finale contenuta nell'art. 2, comma 5, del decreto impugnato, secondo cui le risorse del fondo statale destinate alla macroarea confinante con la Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* sono acquisite al bilancio dello Stato «ai sensi dell'art. 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n. 191», va letta in connessione con la prima parte della disposizione, che inerisce alle sole risorse statali. Infatti, il comma 107, lettera *h*), sostituendo l'art. 79 dello statuto ed istituendo il concorso finanziario delle Province autonome, prevede contestualmente che «Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché agli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province autonome e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo».

In definitiva, alla stregua di quanto affermato, emerge che il d.P.C.m. 13 ottobre 2011 non incide né sulla misura né sulla gestione dei finanziamenti provinciali previsti dall'art. 79, primo comma, lettera *c*), dello statuto del Trentino-Alto Adige e dall'art. 2, comma 117, della l. 191/2009.

La Corte dichiara che spetta allo Stato disporre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011, a valere sugli stanziamenti per l'anno 2010 e successivi, l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» già destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*.



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 22 – 24 aprile 2013, n. 77 (G.U. n. 18/2013)

Materia: sistema tributario e contabile dello Stato, pubblico impiego, circolazione stradale

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettere e), h), l) ed s), Cost.; art. 117, terzo comma, Cost.; art. 73, comma 1-bis, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (ric. n. 36/2012)

Resistente: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014. Legge finanziaria 2012)

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato

- 1) l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, 32, comma 1, e 34, L.P. 15/2011;
- 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, L.P. 15/2011, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.;
- 3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, L.P. 15/2011, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;
- 4) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, L.P. 15/2011, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettere e) l) ed s) Cost.;
- 5) estinto il giudizio relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 6, 17, comma 1, e 18, comma 2, L.P. 15/2011.

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune disposizioni della L.P. 15/2011 e, segnatamente, gli artt. 2, comma 6; 7, comma 4; 9, comma 1; 17, comma 1; 18, comma 2; 24, commi 1 e 2; 32, comma 1 e 34.

Successivamente al deposito del ricorso, il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione degli artt. 2, comma 6, 17, comma 1, e 18, comma 2, e tale rinuncia è stata accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano: per tali questioni la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Inoltre, sempre in data successiva al deposito del ricorso, la disposizione di cui all'art. 24, comma 2, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 114/2012, per cui, essendo venuto meno l'oggetto della questione proposta, la stessa è stata dichiarata inammissibile.

Preliminarmente, la Corte ha dichiarato inammissibili anche le questioni formulate in relazione agli articoli 7, comma 4, e 24, comma 1, per genericità delle censure.

Nel merito, la Corte ha dichiarato fondata la questione relativa all'art. 9, comma 1, L.P. impugnata, che ha introdotto, nell'ambito della riformulazione dell'art. 1, L.P. 14 febbraio



1992, n. 6 (Disposizioni in materia di finanza locale), il seguente inciso: «Fermo restando il termine previsto dall'ordinamento regionale per l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni, questi possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno di riferimento, ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa».

Secondo il ricorrente, la disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e con l'art. 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in quanto esorbiterebbe dalla competenza legislativa provinciale in materia di tributi prevista dall'art. 73 dello Statuto speciale, invadendo altresì la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «sistema tributario». Sarebbero infatti da ritenersi ricompresi tra i «provvedimenti in materia tributaria e tariffaria» anche le modifiche di aliquote e tariffe di tributi locali, là dove il combinato disposto dell'art. 53 della legge 388/2000 (legge finanziaria 2001), e dell'art. 151 del d.lgs. 267/2000 imporrebbe «la necessaria simultaneità tra la fissazione di aliquote fiscali e tariffe ed il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali».

Ad avviso della Corte, il tenore della norma censurata – che fa generico riferimento a “provvedimenti in materia tributaria e tariffaria” - è tale da consentire, anche senza vincoli quantitativi, la modifica di aliquote e tariffe oltre i termini di approvazione del bilancio di previsione, in contrasto con il principio di con testualità tra bilancio di previsione degli enti locali e fissazione di aliquote e tariffe desumibile dal comma 16 dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000. E ciò ancorché i termini cui riferire detto bilancio rimangano quelli fissati – peraltro, in modo coerente con la disciplina statale – dalla normativa provinciale, e cioè dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/L del 28 maggio 1999 e non già da quella statale di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 267 del 2000.

E' stato impugnato, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) e terzo comma, Cost., l'art. 32, comma 1, L.P. 15/2011, in forza del quale «Ai fini di un migliore coordinamento e snellimento della gestione delle materie di competenza di un componente di Giunta e dei compiti attribuiti nell'ambito di tali materie a enti strumentali della Provincia o a società controllate dalla stessa, è consentito il cumulo tra incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso tali enti e società, salvo il rispetto delle particolari disposizioni per la copertura delle rispettive posizioni dirigenziale». Nel consentire il cumulo di incarichi dirigenziali conferiti dalla Provincia di Bolzano e da enti strumentali della stessa, la riferita disposizione si porrebbe, secondo il ricorrente, in contrasto con l'art. 53 del d.lgs. 165/2001, che disciplina tale cumulo in modo limitativo. Ne deriverebbe un' indebita invasione della normativa provinciale nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che ricomprende anche il pubblico impiego c.d. «privatizzato». Inoltre, nel consentire anche il cumulo delle retribuzioni, la normativa contrasterebbe con l'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, sul trattamento economico complessivo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2011, 2012 e 2013, che è principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Anche tale questione è stata ritenuta fondata.



Secondo la Corte, non vi è dubbio sul fatto che la disciplina del rapporto lavorativo dell'impiego pubblico privatizzato è rimessa alla competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto riconducibile alla materia «ordinamento civile», che vincola anche gli enti ad autonomia differenziata (cfr. sentenza n. 151 del 2010; sentenza n. 95 del 2007). Pertanto, la disciplina sul cumulo degli impieghi dettata dall'art. 53, d.lgs. 165/2001, è regolamentazione del rapporto lavorativo e, dunque, rientra nella materia ordinamento civile di competenza esclusiva statale, rispetto alla quale la Provincia autonoma non può intervenire in senso diversamente conformativo, stabilendo essa stessa ipotesi di cumulo senza tenere conto dei criteri appositamente stabiliti dalla legislazione statale. La norma provinciale denunciata prevede, infatti, in favore del dirigente provinciale la possibilità di cumulare l'impiego pubblico con quello presso società ed enti privati, senza far cenno alle limitazioni previste dalla legislazione statale.

La questione è stata ritenuta fondata anche quanto al profilo della dedotta violazione del principio fondamentale della finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, sul trattamento economico complessivo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2011, 2012 e 2013, riconosciuto dalla sentenza Corte cost. n. 215/2012. La disposizione censurata, infatti, non contempla lo specifico limite di trattamento economico complessivo, mentre i riferimenti che la difesa provinciale opera alla legislazione provinciale previgente sono, per l'appunto, superati dalla norma di cui all'art. 9 citato.

Per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere h), l) ed s), Cost. è stato impugnato l'art. 34, L.P. 15/2011, che inserisce, nel testo della precedente legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6 (Ordinamento dell'apprendistato), l'art. 22-bis (Riorganizzazione delle revisioni tecniche dei veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate), il quale stabilisce che «Al fine di completare e ottimizzare l'organizzazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi la Provincia può autorizzare le imprese altamente specializzate a svolgere il prescritto controllo tecnico, nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia, anche per i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (...)».

Secondo il ricorrente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto, sotto plurimi profili, con l'art. 80 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada), in forza del quale spetta allo Stato – e, per esso, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – il compito di stabilire, con appositi decreti ministeriali, «i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti» (comma 1), consentendo al medesimo Ministero, «al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t», di poter, «per singole province individuate con proprio decreto, affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli,



esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione», (comma 8, primo periodo).

La questione è stata ritenuta fondata.

Secondo la giurisprudenza della Corte, la disciplina della circolazione stradale appartiene alla competenza esclusiva statale sotto vari profili: sicurezza, ordinamento civile, ambiente (cfr. sentt n. 223/2010, n. 428/2004, n. 183/2012). In particolare, la disciplina sulla revisione dei veicoli si innesta nelle materie della sicurezza e dell'ambiente.

La Provincia autonoma, pertanto, non può stabilire che l'affidamento in concessione di tale revisione possa valere per veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, considerato che la norma statale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 285 del 1992 consente ciò per veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate.

Né la Provincia può, in contrario, fondatamente invocare la delega di cui all'art. 4-bis, comma 1, del DPR 527/1987 (norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), giacché si tratta di delega di funzioni amministrative e non di conferimento di potere legislativo, che, invece, nella specie è stato esercitato con la norma impugnata.

Da ultimo, la Corte ha precisato che la riconduzione della disciplina oggetto della norma denunciata alla competenza esclusiva statale rende irrilevante la difesa provinciale sul versante "comunitario", posto che è proprio lo Stato a disporre della regolamentazione di matrice europea.



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 24 aprile - 3 maggio 2013, n. 80 (G.U. 19/2013)

Materia: Energia (rinvii normativi)

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Artt. 3, 41, 117, secondo e terzo comma, 120 Cost.; art. 14 dello Statuto speciale

Ricorrente: Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (ord .nn 66, 67, 68, 83 e 192 del 2012)

Resistente: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: art. 105 della legge della Regione siciliana 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni

Annotazioni:

La sentenza definisce i ricorsi sollevati dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con quattro ordinanze di analogo tenore contro l'articolo 105 della legge regionale 11/2010 recante, ad avviso del rimettente, «legificazione delle linee guida al PEARS approvate con deliberazione della G. R. n. 1 del 3 febbraio 2009».

Il rimettente muove dal presupposto che il citato art. 105 della legge impugnata attraverso il rinvio recettizio contenuto nel comma 5 della norma, abbia sostanzialmente «legificato» le Linee Guida al piano energetico ambientale della Regione siciliana, con la conseguenza che esse troverebbero ormai adeguata copertura legislativa. Alcune di tali disposizioni, peraltro, si porrebbero in contrasto con la Costituzione.

In particolare, il Collegio sottopone allo scrutinio della Corte costituzionale le seguenti questioni:

a) se l'art. 105 della citata legge regionale, rinviando alla lettera d), del punto 2, delle Linee Guida, che prevede l'obbligo di allegare alla richiesta di autorizzazione la dichiarazione, da parte di primaria compagnia di assicurazioni, della disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione del servizio di fornitura elettrica all'ente gestore di rete, violi: 1) l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto si tradurrebbe in un'ingerenza nei rapporti contrattuali tra produttori dell'energia e gestore della rete, disciplinati in modo uniforme a livello nazionale, così invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile; 2) l'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, in quanto detta disposizione esulerebbe dalle competenze legislative regionali ivi previste; 3) l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, vertendosi nella materia a competenza legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», detta previsione esorbiterebbe dai principi sanciti dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche



rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e, segnatamente, dalle «attribuzioni autorizzatorie» che detta norma demanda alle Regioni;

b) se l'art. 105 della citata legge regionale, rinviando alla lettera e), del punto 2, delle indicate Linee Guida, la quale prevede l'obbligo della comunicazione, ai fini della celerità dei procedimenti, della sede legale istituita dal richiedente in Sicilia e l'impegno al suo mantenimento nel territorio della Regione per il tempo di efficacia dell'autorizzazione violi: 1) gli artt. 3, 41 e 120 Cost., in quanto introdurrebbe una ingiustificata e protezionistica discriminazione tra le imprese su base territoriale, un ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni e una limitazione della libertà economica delle imprese che risultano avere una sede legale e operativa in altra Regione: ciò anche se detta previsione sia interpretata quale necessità di «mera indicazione di una sede operativa o recapito in ambito regionale»; 2) l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto introdurrebbe una condizione di ammissibilità della richiesta di autorizzazione non contemplata dall'art. 12 del decreto legislativo del 29 dicembre, 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) – costituente principio fondamentale nella materia, di competenza legislativa concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» – ed irragionevolmente destinata ad essere mantenuta anche dopo il rilascio dell'autorizzazione;

c) se l'art. 105 della legge regionale citata, rinviando al punto 10 delle dette Linee Guida, il quale impone al soggetto autorizzato l'obbligo di rilasciare, anteriormente all'inizio dei lavori e sotto pena d'inefficacia dell'autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione, violi: 1) l'art. 3 Cost., in quanto demanderebbe alla Regione un apprezzamento irragionevolmente discrezionale; 2) l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto subordinerebbe l'efficacia del titolo ad un adempimento contrattuale da parte del beneficiario, consistente nella prestazione di garanzie in favore della Regione autorizzante, così invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile; 3) l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, vertendosi nella materia di competenza legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», la prescrizione de qua esulerebbe dai principi sanciti dall'art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 e, in particolare, dalle «attribuzioni autorizzatorie» che detta norma demanda alle Regioni;

d) Se l'art. 105 della citata legge regionale, rinviando al punto 21 delle dette Linee Guida, secondo cui gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 MW devono essere realizzati ad una distanza l'uno dall'altro non inferiore a 10 KM o, comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione, violi: 1) l'art. 3 Cost., in quanto l'individuazione della distanza minima non risulta effettuata sulla scorta di criteri predefiniti, idonei a dimostrarne l'effettiva ragionevolezza e congruità; 2) l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l'individuazione, in un momento in cui le linee guida nazionali non erano state adottate, di criteri di distribuzione territoriale preclusivi all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in quest'ambito, in ossequio al principio di leale cooperazione, risulterebbe in contrasto con l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, secondo cui l'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti può avvenire solo sulla base di linee guida approvate nella



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 6 - 7 giugno 2013

R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile - maggio 2013

Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali.

La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili.

Punto di partenza comune è l'assunto, enunciato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e fatto proprio dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, secondo cui «Per effetto delle norme trascritte e del rinvio recettizio in esse contenuto le Linee Guida al PEARS risultano sostanzialmente legificate, secondo quanto esattamente sostiene l'Avvocatura. Non può infatti ragionevolmente negarsi, come fa invece l'appellata nella approfondita memoria del 18 maggio 2011, che le disposizioni del regolamento trovino ormai adeguata copertura legislativa».

Il Collegio, però, dubita della legittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nelle citate Linee Guida, sulle quali richiede lo scrutinio della Corte, perché «l'annullamento della sentenza impugnata per effetto della legificazione delle norme regolamentari da essa annullate presuppone la legittimità costituzionale della norma legificante».

Questa tesi non è stata condivisa dalla Corte.

L'art. 105 della legge regionale sic. n. 11/2010, nei primi quattro commi, costituisce e regola il fondo regionale di garanzia per l'installazione di impianti fotovoltaici. Nel comma 5, poi, così dispone: «Il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, del Parlamento e del Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di recepimento della predetta direttiva. Tale decreto definisce, altresì, le misure di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ed è adottato nella forma prevista dall'art. 12 dello statuto regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto trova applicazione il D. P. Reg. 9 marzo 2009, di emanazione della Delib. G. R. 3 febbraio 2009, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 marzo 2009, n. 13».

La norma sopra riportata nei primi due periodi prevede l'atto normativo da emanare, recante le modalità di attuazione nel territorio della Regione siciliana degli interventi e degli obiettivi previsti dalla disciplina comunitaria e nazionale e finalizzati alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (d.lgs. n. 387/2003). Si tratta, senza alcun dubbio, di un atto avente forma e natura di regolamento e come tale, infatti, è stato adottato con decreto del Presidente della Regione in data 18 luglio 2012, n. 48, sotto il titolo «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n.11». Il terzo periodo, invece, reca una disposizione di carattere transitorio, stabilendo che, fino alla data di entrata in vigore del nuovo atto regolamentare, si applica il decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2009, avente ad oggetto l'emanazione della delibera della Giunta regionale n. 1 del 2009.

Ciò posto, la Corte ha escluso che, con tale disposizione, il citato art. 105 abbia inteso effettuare un rinvio recettizio o materiale, con efficacia novatrice della fonte, alle regole



richiamate. Un tale effetto – che produce una forma di recezione o incorporazione della norma richiamata in quella richiamante – non può essere riconosciuto a qualsiasi forma di rimando, ma è ravvisabile soltanto quando la volontà del legislatore di recepire mediante rinvio sia espressa oppure sia desumibile da elementi univoci e concludenti. Non è sufficiente rilevare che una fonte ne richiama testualmente un'altra, per concludere che la prima abbia voluto incidere sulla condizione giuridica della seconda o dei suoi contenuti.

Nel caso in esame, non soltanto i suddetti elementi mancano, ma dal dettato della norma asseritamente rinviante si desumono argomenti che inducono ad escludere l'ipotizzato effetto di recezione. Infatti, sul piano del testuale dettato dell'art. 105, comma 5, ultimo periodo, della legge regionale Sicilia n. 11/2010, esso si limita a disporre che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui ai periodi precedenti, trova applicazione il decreto del Presidente della Regione del 9 marzo 2009. Non si è in presenza, dunque, di un rinvio recettizio o materiale, ma piuttosto della sola indicazione della fonte destinata a disciplinare il settore nel periodo transitorio, senza alcun elemento idoneo a rivelare un intento del legislatore regionale diretto ad incorporare il testo regolamentare in quello legislativo. Si tratta piuttosto di una norma che si limita a disporre l'ultrattività del decreto del Presidente della Regione, ora citato, fino all'adozione del nuovo regolamento recante le linee guida regionali in materia di fonti rinnovabili.

L'assenza di un intento del legislatore regionale, diretto a conferire rango di fonte primaria alla disciplina contenuta nell'atto di approvazione del PEARS trova riscontro, peraltro, nel rilievo che all'art. 105 della legge regionale è stata data attuazione mediante l'emanazione di un altro regolamento (18 luglio 2012, n. 48), recante le nuove Linee Guida regionali in materia di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Invero, non è logico ritenere che il legislatore regionale abbia inteso, da un lato, regolare in via definitiva la materia attraverso l'adozione di un atto certamente avente natura regolamentare e, al contempo, «legificare» un atto amministrativo in via transitoria e con efficacia limitata nel tempo.

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono state, quindi, dichiarate inammissibili. Invero, non vertendosi in tema di rinvio recettizio o materiale, ma di mera indicazione della fonte della disciplina sostanziale applicabile nell'arco di tempo considerato le disposizioni denunciate sono contenute in un atto che, essendo sprovvisto di forza di legge, non è suscettibile di essere oggetto di giudizio incidentale di legittimità costituzionale (ex plurimis; sent. 311/1993; ord. 484/1993).



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 81 del 24 aprile – 3 maggio 2013 (G.U. n. 19/2013)

Materia: Ambiente (separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione amministrativa)

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Art. 97 Cost.

Ricorrente/i: TAR Sardegna (Ordinanza n. 279/2011)

Resistente/i: Regione autonoma Sardegna

Oggetto del ricorso: Art. 8 legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31(Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione); art. 48 comma 3, della legge della Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

Esito del giudizio: la Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell'art.8 co. 4 della l.r. 31/1998 e non fondata la questione di legittimità dell'art.48 co. 3 della l.r.9/2006.

Annotazioni:

La Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Sardegna, dell'art. 48 comma 3 della l.r. 9/2006, nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad esprimere il giudizio di VIA, per violazione del principio generale di separazione delle funzioni di cui all'art. 97 Cost. e dell'art. 8 comma 4 della l.r. 31/1998 nella parte in cui (dopo aver affermato la competenza, in via generale, dei dirigenti all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e gestionali, in applicazione del principio di separazione della funzione politica da quella amministrativa), stabilisce che tale competenza può essere derogata a opera di specifiche disposizioni legislative.

La Corte esamina preliminarmente le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Sardegna. Ritiene non fondata quella relativa alla cessazione dell'interesse del ricorrente nel giudizio principale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del TAR, mentre accoglie quella relativa all'inammissibilità per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza dell'art. 8 comma 4 della l.r. 31/98 poiché ritiene che detta norma non trovi applicazione nel giudizio principale.

Respinge invece tale eccezione con riguardo all'art. 48 comma 3 della l.r.9/2006 e nel merito ritiene la questione non fondata.

La Corte ritiene infatti che la separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa costituisca un principio di carattere generale che trova il suo fondamento nell'art. 97 Cost., ma precisa che l'individuazione dell'esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell'organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa spetta al legislatore. Evidenza comunque che tale potere incontra un limite nello stesso art. 97 Cost. e pertanto il legislatore,



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 6 - 7 giugno 2013

R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile - maggio 2013

nell'identificare gli atti di indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere gestionale, non può compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Con riferimento alla disposizione censurata la Corte evidenzia che il legislatore regionale ha attribuito alla Giunta il potere di decidere sulla VIA di interesse provinciale o regionale ma che tale potere decisionale tiene conto, per espressa previsione di legge, dell'attività istruttoria svolta dai dirigenti regionali. La scelta realizzata determina quindi una divisione di competenze tra la Giunta e i dirigenti regionali che non sembra al giudice delle leggi irragionevole, anche in considerazione della particolare complessità della VIA. Infatti in tale atto, accanto a verifiche di natura tecnica sulla compatibilità ambientale del progetto (che rientrano nell'attività di gestione in senso stretto e che sono realizzate nell'ambito della fase istruttoria), possono affiancarsi e intrecciarsi valutazioni complesse che – nel bilanciare fra loro una pluralità di interessi pubblici quali la tutela dell'ambiente, il governo del territorio e lo sviluppo economico – assumono indubbiamente un particolare rilievo politico. Pertanto il riparto di competenze previsto dalla disposizione censurata secondo la Corte non viola l'art. 97 Cost. in quanto si colloca in un ambito caratterizzato da un intreccio di attività a carattere gestionale e di valutazioni di tipo politico.



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 9 maggio 2013, n. 84 (G.U. n. 20/2013)

Materia: pubblico impiego, ordinamento civile

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost.

Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (ric. n. 3/2013)

Resistente: Sicilia

Oggetto del ricorso: art. 1, c. 1, del disegno di legge della Regione siciliana n. 58 (Norme in materia di personale. Disposizioni contabili)

Esito del giudizio: la Corte dichiara cessata la materia del contendere

Annotazioni: La Corte si pronuncia sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso l'art. 1, c. 1 del disegno di legge della Regione siciliana 58/2012 in materia di personale. Il ricorso era motivato dal fatto che la disposizione regionale autorizzava sino al 30 aprile 2013 la proroga di contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 26/2012 che già concedeva all'amministrazione regionale di continuare ad avvalersi di contratti di lavoro a loro volta già prorogati ai sensi della legge regionale 23/2012.

Nel ricorso la censura veniva motivata dal fatto che la norma era invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ex art. 117, secondo comma, lett. l), Cost in quanto non avrebbe limitato la proroga ai soli contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, come consentito dalla normativa statale in materia recata dalla legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ma, tramite il riferimento alla legge regionale 26/2012, la avrebbe estesa anche ai rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato che sono regolati da una diversa disciplina e che, secondo la legislazione statale in materia, potrebbe essere oggetto di proroga solo in ipotesi delimitate ed eccezionali. Inoltre la norma censurata, non distinguendo tra i rapporti di lavoro subordinato ed autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa e richiedendo una previa verifica da parte dei dirigenti generali dell'amministrazione del fabbisogno di risorse umane, sarebbe stata in contrasto anche con l'art. 7, c. 6, lettera c), del d. lgs. 165/2001.

La norma veniva censurata anche con riferimento all'art. 97 Cost. in quanto finiva per operare una modificazione della causa e dell'oggetto del contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, in quanto la proroga di tali contratti non veniva espressamente subordinata alla necessità di completare i progetti per i quali essi erano stati attivati. Così facendo, la norma alimentava anche aspettative di stabilizzazione.

La violazione dell'art. 3 Cost. veniva infine invocata poiché la norma avrebbe consentito un trattamento più favorevole per i lavoratori in servizio presso l'amministrazione



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 6 - 7 giugno 2013

R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile - maggio 2013

regionale rispetto a quello riservato alle restanti pubbliche amministrazioni, cui si applicherebbe l'art. 7, c. 6, del d.lgs. 165/2001.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere in quanto il disegno di legge è stato poi promulgato e pubblicato come legge regionale 22 gennaio 2013, n. 4 (Norme in materia di personale. Disposizioni contabili), con omissione della disposizione impugnata. In base a giurisprudenza costante, la promulgazione parziale del testo, con omissione delle disposizioni impugnature, realizza *«l'esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato» dalla medesima Assemblea (ordinanza n. 27 del 2012) »* e pertanto sul piano processuale *«preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 228, n. 145 e n. 11 del 2012; n. 166, n. 76 e n. 2 del 2011; n. 183 del 2010).*



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 8-16 maggio 2013, n. 89 (G.U. n. 21/2013)

Materia: demanio e patrimonio (uso beni pubblici)

Tipo di giudizio: principale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettere l) e s), Cost., nonché agli artt. 3, 70, 76, 77, 97 Cost. ed agli artt. 4 e 6, Statuto speciale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (ric. n. 111/2012)

Resistente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: dell'articolo 13, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale)

Esito del giudizio: estinzione del giudizio

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, LR 12/2012, che (nel testo vigente all'atto del deposito del ricorso) disponeva: «L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni che, utilizzando lo strumento della concessione demaniale marittima di cui agli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione, attuino modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto al fine di consentire la realizzazione di opere e/o infrastrutture non altrimenti conseguibile. Tali convenzioni, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano le modalità di esercizio della concessione, *anche in deroga alla disciplina in materia d'uso dei beni pubblici*» (corsivo nostro, NdR).

Ad avviso del ricorrente, la norma in questione attribuirebbe alle convenzioni stipulate tra l'Amministrazione regionale e i privati il potere di derogare alla disciplina in materia d'uso dei beni pubblici.

A tale riguardo, il ricorrente premette che, pur attribuendo gli artt. 4 e 5 dello Statuto una potestà legislativa molto ampia alla Regione FVG anche in materie che, talvolta trasversalmente, attengono o possono attenersi alla disciplina dell'uso dei beni pubblici, la disciplina dell'uso dei beni pubblici non costituirebbe una "materia" in senso proprio, non essendo inclusa né nell'art. 117 Cost., né nello statuto regionale. In particolare, l'attribuzione statutaria alla Regione FVG della potestà legislativa esclusiva o concorrente in relazione a materie che possono riguardare l'uso dei beni pubblici non implicherebbe che la Regione stessa, legiferando negli ambiti di sua competenza, possa consentire ai privati e all'amministrazione di derogare a disposizioni di legge, tramite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 17 LR 7/2000 e dell'art. 11 L. 241/90. Il principio di legalità postula, infatti, il primato della legge, sia rispetto ad atti e procedimenti amministrativi, sia rispetto ad accordi o a convenzioni sostitutivi o integrativi del contenuto del provvedimento; mentre la possibilità di derogare alla legge tramite atti amministrativi



sarebbe ammessa nell'ordinamento giuridico soltanto in casi tassativi (come nel caso delle ordinanze contingibili ed urgenti) e purché ne siano definiti presupposti, condizioni e limiti.

Secondo il ricorrente, la norma impugnata, non definendo l'ambito applicativo della deroga (peraltro, nemmeno rispondente ad un interesse specifico meritevole di tutela), si porrebbe in grave contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e, per il suo carattere generale, violerebbe i principi costituzionali di legalità, tipicità e delimitazione della discrezionalità (artt. 70, 76, 77, 97 e 117 Cost.). In sostanza, le convenzioni, adottate a norma dell'art. 13 della LR 12/2012, verrebbero ad essere equiparate alla legge, essendo libere di derogare ad un insieme non ben definito di disposizioni normative, statali o regionali, in evidente contrasto col principio di legalità.

Inoltre, la facoltà di derogare a disposizioni di legge tramite lo strumento convenzionale sarebbe potenzialmente lesiva dei principi fondamentali dettati dallo Stato in materie di sua competenza legislativa esclusiva o concorrente.

In particolare, la disposizione impugnata sarebbe invasiva della potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., ed inoltre sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., perché consentirebbe all'amministrazione regionale di derogare a disposizioni di legge nell'ambito di accordi stipulati ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, facendo venir meno l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Infine, in considerazione del fatto che nella «disciplina in materia di uso di beni pubblici» possono rientrare anche le disposizioni funzionali a garantire la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio, la norma regionale censurata sarebbe invasiva anche della potestà legislativa esclusiva dello Stato, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e non rispettosa del precetto dettato dall'art. 6, comma 1, n. 3 dello statuto di autonomia, il quale prevede, in favore della Regione, la facoltà di adeguare alle particolari esigenze di questa le leggi della Repubblica, ma soltanto mediante norme d'integrazione ed attuazione, senza possibilità di derogare alle medesime leggi statali.

Con riferimento al medesimo parametro, la disposizione de qua sarebbe illegittima anche nella parte in cui non esclude dall'ambito di applicazione della deroga le norme inerenti ai beni di proprietà statale.

La Regione Friuli-Venezia Giulia non si è costituita in giudizio.

Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, l'art. 67 della LR 16/2012 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) ha soppresso le seguenti parole della disposizione impugnata: «*anche in deroga alla disciplina in materia di uso di beni pubblici*». Conseguentemente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso. In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze Corte Cost. n. 37 del 2013; nn. 302, 282, 98, 83 e 29 del 2012). La Corte, pertanto, ha dichiarato l'estinzione del processo.



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 23 aprile – 22 maggio 2013, n. 95 (G.U. n. 22/2013)

Materia: finanza regionale

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra enti

Limiti violati: artt. 3, 7, 8 e 54 Statuto speciale per la Sardegna, principio di leale collaborazione di cui agli artt. 3, 5, 117 e 119 Cost., principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

Ricorrente: Regione autonoma della Sardegna (ric. n. 9/2012)

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 giugno 2012 n. 0049695 (Anno finanziario 2012. Devoluzione alla Regione Sardegna di quote di tributi erariali riscossi sul territorio regionale, ai sensi della legge n. 122/83 e della legge n. 296/06 – Saldo anno 2011 – IVA sui consumi finali)

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso

Annotazioni:

La Regione Sardegna ha chiesto che la Corte costituzionale dichiari che non spettava allo Stato, e per esso alla Ragioneria Generale dello Stato, adottare la Nota del Ministero dell'economia e delle Finanze prot. n. 0049695 dd. 18 giugno 2012, con la quale lo Stato ha versato alla Regione il solo gettito relativo all'IVA percetta per l'anno 2011 e non tutte le somme dovute. Lo Stato sarebbe rimasto inerte in ordine alle reiterate richieste, avanzate dalla Regione, di versamento delle ulteriori quote di compartecipazione ai tributi erariali, mantenendo il silenzio sulla diffida ad adempiere notificata dalla Regione Sardegna in data 31 maggio 2012. Di conseguenza, la Regione ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e dei comportamenti censurati, accertando l'obbligo dello Stato di provvedere come disposto dall'art. 8 dello Statuto della Regione Sardegna, versando alla Regione la somma di 970.909.829,82 euro.

La Corte ha inserito la decisione sul giudizio nel contesto di un annoso contrasto tra la Regione Sardegna e lo Stato (cfr. Corte Cost. sent. n. 213/2008, n. 99/2012 e n. 118/2012), legato al ritardo nell'esecuzione del nuovo sistema di finanziamento della Regione Sardegna, previsto dall'art. I, commi 834-840, della legge 296/2006, (legge finanziaria 2007), che ha modificato l'art. 8 della l. cost. n. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna).

Tale sistema prevede la compartecipazione della Regione a tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, oltre a una quota fissa di compartecipazione all'IVA maturata dalla Regione, nonché l'attribuzione alla Regione di tutte le entrate che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione. La stessa previsione legislativa ha legato ai maggiori proventi derivanti dalle nuove compartecipazioni l'imputazione al



bilancio regionale della spesa sanitaria, delle spese relative al trasporto pubblico locale e alle misure di continuità territoriale (art. I, commi 836 e 837, legge n. 296/2006).

Il nuovo sistema è andato a regime progressivamente, divenendo stabile a partire dal 2010. Tuttavia, negli anni seguenti alla novella del 2006, rileva la Corte che le nuove previsioni hanno ricevuto puntuale attuazione (solo) sul versante delle spese, mentre, sul fronte delle entrate, lo Stato non ha trasferito alla Regione le risorse corrispondenti alle maggiori compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, così come previsto dall'art. 8 dello statuto, sostenendo che, per individuare esattamente l'ammontare dovuto, sarebbero occorse ulteriori norme attuative. Di conseguenza, a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio (2009), gli oneri relativi alla sanità, al trasporto pubblico locale e alla continuità territoriale sono venuti a gravare sul bilancio della Regione Sardegna.

In seguito a lunga trattativa, tra Stato e Regione Sardegna hanno concordato una disciplina di dettaglio nell'anno 2011, ma lo schema di decreto legislativo che la contiene non è mai stato adottato.

Dopo la proposizione del ricorso per conflitto tra enti, il legislatore statale, con L. 182/2012 (assestamento di bilancio 2012), ha operato gli aggiustamenti contabili necessari all'esecuzione del dettato dell'art. 8 dello statuto Sardegna, destinando € 1.383.000.000 al fine di «devolvere alla Regione il gettito delle entrate erariali ad essa spettanti in quota fissa e variabile».

Così riassunto il contesto di riferimento, la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto sollevato dalla Regione Sardegna avente ad oggetto la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha trasferito una quota delle somme effettivamente spettanti alla Regione, ritenendo l'atto impugnato è inidoneo a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione.

La Regione ricorrente infatti non ha contestato l'ammontare dell'importo riguardante l'IVA percetta nel 2011 e versatole in virtù della Nota impugnata, ma si è lamentato del significato che tale Nota avrebbe assunto alla luce del comportamento complessivo dello Stato, quale rifiuto di adempiere al dovere di versare le ulteriori compartecipazioni stabilite dallo Statuto.

Secondo la ricorrente, tale significato (di silenzio-rifiuto) andrebbe desunto dall'inerzia statale e dall'assenza di riscontri a fronte delle ripetute iniziative regionali (atto formale di diffida al pagamento dd. 31 maggio 2012). In secondo luogo, la Regione reputa significativa la mancanza di stanziamenti per la devoluzione alla Regione Sardegna del gettito di entrate erariali ad essa spettanti nel bilancio di previsione dello Stato per il 2012.

La Corte ha chiarito di non condividere una tale interpretazione dell'atto impugnato, dal momento che la citata Nota non contiene alcun elemento da cui si possa evincere la volontà dello Stato di negare alla Regione le entrate dovute.

In senso contrario, la Corte ha ritenuto che l'atto impugnato non può essere interpretato al pari di un'implicita negazione delle risorse dovute alla Regione, proprio in ragione del contesto nel quale è inserito. Il legislatore statale, infatti, nell'adottare disposizioni per l'assestamento del bilancio per l'anno finanziario 2012, ha destinato 1.383.000.000 euro al fine di devolvere alla Regione il gettito delle entrate erariali ad essa spettanti, con la citata legge 182/2012 di assestamento di bilancio.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 6 - 7 giugno 2013

R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile - maggio 2013

Di qui, secondo un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per inidoneità dell'atto a ledere le competenze regionali (ex plurimis, sentenze n. 72 del 2012, n. 188 del 2008, n. 235 del 2007, n. 191 del 2007).

In conclusione, la Corte, pur concludendo che la Nota impugnata non abbia rappresentato un atto lesivo delle attribuzioni regionali, ha sollecitato lo Stato a porre tempestivamente rimedio alla propria inerzia - che ha determinato conseguenze negative sulle finanze regionali - invitandolo a trasferire "senza ulteriore indugio" le risorse determinate, a norma dello statuto, alla Regione Sardegna.



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 20 - 23 maggio 2013, n. 97 (G.U. n. 22/2013)

Materia: finanza regionale

Tipo di giudizio: principale

Limiti violati: artt. 36 e 43 dello Statuto speciale della Regione siciliana (regio decr. legisl. 15 maggio 1946, n. 455, conv. in legge cost. n. 2/1948), agli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), principio di leale collaborazione in relazione all'art. 27 della legge n. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)

Ricorrente: Regione siciliana (ric. n. 101/12)

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 4, commi 2 e 10, d.l. n. 16/2012, (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), conv. con mod., dalla legge n. 44/2012

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, d.l. 16/2012, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, d.l. 16/2012;

Annotazioni:

La Regione siciliana dubita della legittimità costituzionale dei commi 2 e 10 dell'articolo 4 del d.l. 16/2012, conv. con mod., dalla legge n. 44/2012.

La ricorrente ritiene che le citate disposizioni siano lesive delle proprie attribuzioni e dell'autonomia finanziaria, risultanti dagli artt. 36 e 43 dello Statuto speciale, dagli artt. 2 e 4 del d.P.R. 1074/1965, nonché del principio di leale collaborazione in riferimento all'art. 27, l. 42/2009.

In particolare, il comma 2 dell'art. 4 estende a tutto il territorio nazionale la modifica dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in tributo proprio derivato delle Province. Parimenti risulta estesa la possibilità di variare l'aliquota dell'imposta predetta, variazione prevista dall'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 68/2011.

L'art. 4, comma 10, dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2012, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica dovuta ai Comuni per le utenze ad uso domestico e alle Province per le utenze ad uso non abitativo, uniformando così gli enti locali delle autonomie speciali a quelli delle Regioni ordinarie. Contemporaneamente, il medesimo comma 10 dispone che il minor gettito, derivante dall'abrogazione della suddetta addizionale, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro



annui a decorrere dall'anno 2013, sia reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano mediante le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica, disposto dall'art. 4, comma 11, del d.l. n. 16/2012.

In via preliminare la Corte disattende le eccezioni di inammissibilità prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione a entrambe le disposizioni impugnate.

Con riferimento all'art. 4, comma 2, la Corte, ricostruito il quadro normativo in materia, afferma che l'applicazione alle Autonomie speciali della trasformazione in tributo proprio derivato provinciale dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è riconducibile proprio alla disposizione impugnata e non, come sostenuto dalla difesa erariale, dall'art. 28, comma 11-bis, del d.l. n. 201/2011, non tempestivamente impugnato. Viene così rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di lesività immediata del comma 2 dell'art. 4.

Con riferimento all'art. 4, comma 10, la Corte disattende anche l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse attuale e concreto a ricorrere da parte della Regione. Secondo la Consulta, la norma censurata è «tale da comportare una minore entrata rispetto al gettito che sarebbe spettato alla Regione» in assenza dell'intervento legislativo statale. Per effetto della disposizione impugnata si verifica «una diminuzione delle risorse a disposizione della Regione e, quindi, una menomazione della sua autonomia finanziaria. Tanto basta per giustificare l'interesse processuale al ricorso ed il rigetto dell'eccezione» (sent. n. 241/2012).

Nel merito, la Corte giudica fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, d.l. n. 16/2012.

In quanto istituita e disciplinata dal legislatore statale, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è un tributo erariale (ex multis, ordinanza n. 250 del 2007 e sentenze n. 306 del 2004 e n. 138 del 1999). Tale imposta rientra nel novero delle entrate che, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto siciliano e delle relative norme di attuazione (art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965), spettano alla Regione nella misura in cui sono riscosse nell'ambito del suo territorio.

La natura erariale di tale imposta non è stata alterata né dalla riqualificazione effettuata dal legislatore con l'art. 17, d.lgs. 68/2011, che l'ha definita espressamente come «tributo proprio derivato» delle Province, né dall'art. 4, comma 2, d.l. n. 16/2012, giacché quest'ultimo si limita a richiamare il già citato art. 17, d.lgs. n. 68/2011, per estenderne il campo di applicazione alle Regioni a statuto speciale.

Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, i «tributi propri derivati», che sono istituiti e regolati dalla legge dello Stato ma il cui gettito è destinato a un ente territoriale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali (ex multis, sentenze n. 123 del 2010, n. 216 del 2009, n. 397 del 2005, n. 37 del 2004, n. 296 del 2003). Di conseguenza, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli a motore, pur dopo la sua riqualificazione come «tributo proprio derivato» provinciale, s'èguita a ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 36 dello statuto di autonomia speciale e dell'art. 2 delle norme di attuazione, i quali prevedono che spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate. Il legislatore statale, pertanto, non può



disporre direttamente l'assegnazione alle Province del gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale siciliano. Viceversa, il gettito della predetta imposta sull'assicurazione riscosso sul territorio regionale spetta alla Regione siciliana, la quale provvederà con propria normativa e nell'ambito della propria autonomia a dare attuazione alla legislazione statale, eventualmente devolvendo le somme derivanti da tali entrate alle Province, come già era stato disposto con la legge regionale n. 2 del 2002, in attuazione dell'art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Né può sostenersi che la disposizione impugnata si sottragga alla regola della devoluzione delle entrate tributarie erariali a favore della Regione, in quanto costituisce nuova entrata tributaria. Secondo la giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sent. n. 241/2012), occorrono tre condizioni concomitanti perché un tributo possa qualificarsi "nuova entrata tributaria" e cioè: a) la natura tributaria dell'entrata; b) la novità di tale entrata; c) la destinazione del gettito «con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime». (art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965). Nel caso di specie non si è riscontrata né la novità dell'entrata, né la specifica destinazione per finalità contingenti o continuative dello Stato, cosicché l'eccezione prevista dallo statuto siciliano e dalle norme di attuazione non può ritenersi applicabile al caso di specie.

Restano assorbiti tutti gli ulteriori motivi di censura relativi al comma 2.

Per contro, la Corte giudica non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16/2012.

In primo luogo, la Corte chiarisce che l'addizionale sull'energia elettrica era stata già soppressa per i Comuni e le Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario dal d.lgs. 23/2011.

In particolare, l'art. 2, comma 6, d.lgs. 23/2011, dispone che, a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 511/1988 conv., con mod., dalla legge n. 20/1989, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con la disposizione impugnata, invece, l'addizionale viene soppressa anche nei territori delle autonomie speciali. Essa infatti abroga, a decorrere dal 1° aprile 2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, dovuta ai Comuni per le utenze ad uso domestico ed alle Province per le utenze ad uso non abitativo.

L'abrogazione comporta un minor gettito per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, stimato in 180 milioni di euro, per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2013. La reintegrazione dei relativi importi è posta a carico delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e, per evitare che il peso finanziario gravi su detti enti, il legislatore ha previsto, che il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica – stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge n. 201 del 2011– sia ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2012 e di 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 (art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2012), cioè di una cifra corrispondente a quella da trasferire ai Comuni e alle Province a compensazione delle



minori entrate derivanti dalla soppressione dell'addizionale alle accise sull'energia elettrica.

In breve, considerata nel suo insieme, l'intera operazione non comporta alcun aggravio finanziario per la Regione ricorrente.

D'altra parte, la Corte costituzionale ha già chiarito che gli artt. 36, secondo comma, dello Statuto siciliano e 2, secondo comma, lettera a), del d.P.R. n. 1074 del 1965 attribuiscono allo Stato, con norma speciale, le entrate derivanti dalle «imposte di produzione», tra le quali vanno annoverate anche le accise (sent. n. 241 del 2012). L'accisa sull'energia elettrica e le addizionali ad essa relativa sono tributi erariali (sentenza n. 52 del 2013), la cui disciplina è di competenza esclusiva dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (sent. n. 52 del 2013 e n. 298 del 2009). Di conseguenza il legislatore statale può legittimamente variare la disciplina di tali tributi, incidere sulle aliquote e persino sopprimerli, in quanto essi rientrano nell'ambito della sua sfera di competenza esclusiva, senza che sia lesa la sfera di autonomia della Regione siciliana o il principio di leale collaborazione, che non viene in rilievo in materia di competenza esclusiva dello Stato.

Da ultimo, la Corte ribadisce che lo Statuto non assicura alla Regione Siciliana una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale, purché la riduzione non sia di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali o da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale (sentenze n. 241 del 2012, n. 298 del 2009, n. 256 del 2007, n. 155 del 2006, n. 138 del 1999). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che, poiché al minor gettito derivante dalla novella legislativa si accompagna una corrispettiva riduzione del concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, la norma censurata non effettua alcuna riduzione delle risorse disponibili alla Regione siciliana, né l'esercizio delle funzioni che le competono risulta in alcun modo compromesso.



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 22 - 29 maggio 2013, n. 106 (G.U. n. 23/2013)

Materia: pubblico impiego

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: art. 3 Cost.

Ricorrente/i: Tribunale di Modica (atto prom. ordinanza 290/2012)

Resistente/i: Regione Sicilia

Oggetto del ricorso: art. 7, c. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 (Interventi a favore dell'occupazione), come sostituito dall'art. 19, c. 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia) e successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione autentica degli articoli 1 e 12. Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 1^o settembre 1993, n. 25 e dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36)

Esito del giudizio: la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, c. 1 della legge della Regione siciliana 27/1991, nella parte in cui prevede – ai fini del riconoscimento della riserva a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge regionale 67/1988 – la condizione di cui all'art. 1, c. 2 della legge regionale 85/1995, ossia che detti soggetti fossero in servizio alla data del 31 ottobre 1995.

Annotazioni:

La Corte si pronuncia sul ricorso proposto in via incidentale dal Tribunale di Modica, avverso l'art. 7, c. 1, della legge della Regione siciliana 27/1991 nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il diritto all'assunzione da parte di un vincitore di concorso pubblico che prevedeva delle riserve ai sensi della disposizione impugnata.

In via preliminare la Corte respinge le tre eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione siciliana relative a:

a) difetto di giurisdizione del giudice rimettente, in quanto la contestazione della legittimità della scelta dell'amministrazione circa i requisiti per l'accesso all'assunzione riservata si risolverebbe in una richiesta di tutela di interesse legittimo, come tale riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo. Preso atto della controversa giurisprudenza in materia delle sezioni unite della Corte di Cassazione, la Consulta osserva come la questione precluda una pronuncia in sede di giudizio di legittimità costituzionale a meno che il difetto di giurisdizione emerga "*in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi (sentenze n. 41 del 2011, n. 81 e n. 34 del 2010)*". L'indagine della Consulta sulla giurisdizione del giudice rimettente deve quindi arrestarsi ove questi «*abbia espressamente motivato in maniera non implausibile in ordine alla sua giurisdizione*» (sentenze n. 241 del 2008; n. 11 del 2007; n. 144 del 2005; n. 291 del 2001),



ritenendo la Corte sufficiente l'argomentazione del giudice a quo secondo la quale la controversia attiene al diniego di stipula del contratto di lavoro opposto dall'amministrazione successivamente all'approvazione della graduatoria e, quindi, spetta al giudice ordinario perché non concerne questioni che attengono alla regolare formazione della graduatoria, ma questioni successive, che riguardano le fasi relative all'assunzione dei candidati, in linea con quanto previsto dall'art. 63, c. 1, del d. lgs. 165/2001, n. 165 che assegna alla cognizione del giudice ordinario le controversie concernenti l'assunzione al lavoro (*ex plurimis, sentenza 81/2010*);

b) difetto di rilevanza della questione, per mancata impugnazione, da parte del ricorrente del giudizio a quo, del bando di concorso che prescriveva il possesso del requisito previsto dalla norma impugnata. Anche in questo caso l'eccezione è infondata ad avviso della Corte in quanto nel giudizio di costituzionalità ciò che rileva è «*la valutazione formulata dal remittente in ordine alla ritenuta impossibilità di definire il processo principale, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento*» (*sent. 242/2011*), circostanza che non ricorre nel caso in esame in quanto, in caso di dichiarazione d'incostituzionalità della norma censurata, il ricorrente nel giudizio principale, in virtù della sua posizione nella graduatoria del concorso otterrebbe il diritto all'assunzione, previa disapplicazione di quella parte del bando di concorso che risulterebbe viziata da illegittimità conseguente;

c) prospettazione della questione in modo perplesso, tesi non accolta dalla Corte che ritiene emerga in modo inequivocabile che il giudice rimettente ha inteso censurare l'art. 7, comma 1, della legge regionale 27/1991 con specifico riferimento alla condizione prevista dall'art. 1, c. 2, della legge regionale 85/1995.

Successivamente la Corte esamina il merito della questione, ritenendola fondata. Ricostruisce quadro normativo piuttosto complesso a causa delle varie modifiche intervenute sia con riferimento all'ambito di applicazione sia con riferimento al periodo di vigenza. Infatti, l'art. 7, c. 1, della legge regionale 27/1991, nella versione originaria, ammetteva al beneficio della riserva i soggetti che avessero preso parte, per un periodo non inferiore a centottanta giorni, alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva; la disposizione censurata, modificata più volte, ha subito da ultimo una modifica dell'ambito soggettivo ad opera della legge regionale 24/1996 che ha condizionato la riserva al fatto di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, c. 2 e 3, della legge regionale 85/1995, così introducendo un requisito (quello di essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995, censurato nel giudizio in esame alla Corte) previsto da un'altra legge regionale ad un altro scopo, quello di determinare un criterio di priorità per accedere alle misure da essa stabilite. A séguito di più interventi legislativi, la possibilità di accedere al beneficio della riserva è stata poi prorogata sino al 31 dicembre 2006, ed è stata pertanto inclusa nella procedura di concorso bandita nel 2003 rendendo applicabile la disposizione censurata al giudizio a quo.

La Corte ritiene che la disposizione violi l'art. 3 Cost., in quanto non supera il vaglio della ragionevolezza. La disposizione censurata, a séguito dell'ultima modifica intervenuta, ha riammesso al beneficio della riserva, retroattivamente, soltanto coloro che, già impegnati in progetti di utilità collettiva per almeno centottanta giorni, avessero cessato di essere in servizio in un periodo compreso tra il 31 ottobre 1995 – dies a quo indicato dalla legge – e il 1° gennaio 1996 – quando sono terminati i progetti di utilità collettiva. La norma censurata, quindi, discrimina tra coloro i quali sono stati impegnati anche più di



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 6 - 7 giugno 2013

R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze della Corte Costituzionale periodo aprile - maggio 2013

centottanta giorni in progetti di utilità collettiva, ma non erano in servizio alla data del 31 ottobre 1995, e coloro i quali, pur avendo maturato un'esperienza minore, pari al minimo richiesto dalla legge, possono beneficiare della riserva per la semplice occasionale circostanza, introdotta ex post dal legislatore regionale, di essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995. In particolare, il termine scelto dal legislatore esclude dal beneficio della riserva, in modo irragionevole, taluni soggetti che dovrebbero, invece, trovarsi nella eguale possibilità di usufruire di una disciplina diretta a favorire l'occupazione e a «non disperdere il patrimonio di professionalità» formato sia con fondi statali, sia con fondi regionali (ordinanza n. 430 del 2002).

La Corte ricorda che il legislatore può e deve fissare un termine certo per delimitare l'ambito soggettivo di applicazione di una disciplina, specialmente con riferimento alla riserva di posti nei pubblici concorsi per i quali la riserva è ammissibile in ipotesi circoscritte e al ricorrere di precise condizioni (ex plurimis, sent. 3/ 2013). Ma il modo in cui detto termine è stabilito non può essere irragionevolmente discriminatorio come invece nel caso in esame, in cui il termine favorisce in modo arbitrario e irragionevole l'occupazione di alcuni soggetti a danno di eventuali altri che avrebbero potuto anch'essi beneficiare della riserva per tutto il periodo in cui la disciplina censurata è rimasta in vigore.



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 22 – 29 maggio 2013, n. 109 (G.U. n. 23/2013)

Materia: elezioni

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: artt. 3 e 51 Cost.

Ricorrente: Tribunale ordinario di Palermo (ric. n. 37/2012)

Resistente: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: art. 9, comma 8, legge Regione siciliana 31/1986 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere)

Esito del giudizio: dichiarazione di non fondatezza

Annotazioni:

Il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8, della legge della Regione siciliana 31/1986 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui esclude il diritto di aspettativa non retribuita ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nell'ipotesi di cariche elettive e, quindi, non elimina, in particolare, la causa di incompatibilità alla carica di consigliere circoscrizionale di un Comune per i dipendenti a tempo determinato del Comune stesso.

Il giudice remittente espone i seguenti argomenti:

a) con riferimento all'art. 3 Cost., il contratto a tempo determinato non si differenzia, dal punto di vista strutturale, dal contratto a tempo indeterminato se non per l'apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro subordinato e questo elemento non giustifica una disparità di trattamento in relazione al riconoscimento dell'aspettativa non retribuita nel caso di esercizio di carica elettiva; b) l'art. 51, terzo comma, Cost. attribuisce a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive il diritto alla conservazione del posto di lavoro e ciò implica che il lavoratore, senza alcuna distinzione tra lavoratore a tempo determinato o a tempo indeterminato, non debba perdere il posto di lavoro come alternativa all'esercizio della pubblica funzione, con conseguente limitazione al diritto all'elettorato passivo.

La Corte costituzionale, nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, osserva che la scelta del legislatore di escludere l'applicabilità



dell'aspettativa per motivi elettorali ai rapporti di lavoro a tempo determinato è ragionevole, in quanto giustificata dall'incompatibilità dell'istituto con la natura di tale tipologia di contratto di lavoro, connotato dalla prefissione di un termine, in diretta connessione con le specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, precisate in sede di pattuizione contrattuale e che giustificano la diversità di disciplina del rapporto.

La sospensione dell'efficacia del contratto verrebbe ad incidere, prorogandola, sulla durata originariamente programmata in ragione di esigenze temporanee, come afferma una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 5162 del 30 marzo 2012).

Con riguardo all'art. 51 Cost., la Corte osserva che detta disposizione costituzionale assicura un complesso minimo di garanzie di uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dell'elettorato passivo, riconoscendo al legislatore ordinario la facoltà di disciplinare in concreto l'esercizio dei diritti garantiti.

Secondo la Corte, il legislatore ha effettuato un non irragionevole bilanciamento tra il conflitto di interessi che lo stato di dipendente dell'ente locale determina con la carica di consigliere dell'ente locale e il diritto alla conservazione del posto di lavoro, individuando un punto di equilibrio nell'attuale disciplina, conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, che non discrimina il lavoratore a tempo determinato e che si giustifica in relazione alla differenza tra i diversi modelli contrattuali del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 22-31 maggio 2013, n. 114 (G.U. n. 23/2013)

Materia: energia, espropriazioni (per le materie di competenza provinciale)

Tipo di giudizio: incidentale

Limiti violati: artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12, comma 1, d.lgs. 387/2003 e in riferimento agli artt. 39 (rectius: 34), 49 e 56 TFUE ed alle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2001/77/CE;

Ricorrente/i: Tribunale superiore delle acque pubbliche ordinanze iscritte ai nn. 102, 103, 104, 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 176 del registro ordinanze 2012)

Resistente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: artt. 10, comma 1, e 11, legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2 (Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente); art. 24, comma 1, legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (legge finanziaria 2012)

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- 1) inammissibile la q.l.c. dell'art. 11 LP 2/2010 sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12, comma 1, d.lgs. 387/2003 e in riferimento agli artt. 39 (rectius: 34), 49 e 56 TFUE ed alle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2001/77/CE;
- 2) inammissibile la q.l.c. dell'art. 10, comma 1, LP 2/2010 e dell'art. 24, comma 1, LP 15/2011 sollevata in riferimento a principi e norme comunitarie;
- 3) non fondata la q.l.c. degli artt. 10, comma 1, LP 2/2010 e 24, comma 1, LP 15/2011, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12, comma 1, d.lgs. 387/2003, e in riferimento agli artt. 39 (rectius: 34), 49 e 56 TFUE, nonché alle direttive 2003/54 CE e 2001/77 CE.

Annotazioni:

Con dieci ordinanze emesse nel corso di altrettanti giudizi, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, e 11, L.P. 2/2010, nella parte in cui rispettivamente dispongono che l'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche dichiara inammissibili le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW non corredate dal titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare, e che, per le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW già presentate e non ancora istruite, il titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare va presentato entro e non oltre i cinque mesi successivi alla entrata in vigore della stessa legge; nonché dell'art. 24, comma 1, L.P. 15/2011, nella parte in cui dispone che, ai fini della legge provinciale 10/1991 e



successive modifiche, sono considerate di pubblica utilità le opere per impianti con potenza nominale superiore a 3 MW.

Il Tribunale rimettente dubita della legittimità costituzionale delle norme censurate per contrasto con:

- gli artt. 39 (rectius: 34), 49 e 56 TFUE sulla libertà di stabilimento;
- le direttive n. 2003/54/CE e n. 2001/77/CE in tema di non discriminazione e tutela della produzione della energia elettrica;
- gli articoli 3 e 41 Cost., in ragione della irragionevolezza di una disciplina che «disincentiva la produzione di energia ponendo ostacoli alla realizzazione di impianti idroelettrici»;
- l'articolo 117, terzo comma, Cost. e la normativa comunitaria, in relazione all'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003 (Attuazione della direttiva n. 2001/77/CE, relativa alla promozione della energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno della elettricità), ed in particolare con il "principio fondamentale", ivi enunciato, per cui «le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili [...] sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti», senza alcuna differenza tra centrali idroelettriche superiori o inferiori ai 3 MW.

La prospettazione del rimettente è condivisa – ed argomentata anche con evocazione di ulteriori parametri comunitari e costituzionali – dalle difese delle parti private costituite in giudizio mentre è avversata dalla Provincia autonoma di Bolzano, che ha eccepito l'inammissibilità, per genericità, della questione riferita ai principi e direttive comunitari, e la sua manifesta infondatezza in relazione ai residui parametri, trattandosi di disposizioni dettate in materia di competenza primaria di espropriazioni di pubblica utilità, ex articolo 9, numero 9), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché per la ragionevolezza di un regime differenziato tra piccole e grandi derivazioni, avente rispondenza anche nella legislazione statale.

Per costante giurisprudenza, la Corte innanzitutto esclude che gli ulteriori parametri e profili di illegittimità costituzionale indicati dalle parti costituite possano formare oggetto di esame (ex multis, sent. n. 298, n. 283 e n. 42 del 2011, n. 227 e n. 50 del 2010).

In via preliminare è dichiarata inammissibile la questione relativa all'articolo 11 LP n. 2/2010, per incompleta ricostruzione del quadro normativo (ordinanze n. 174 del 2012, n. 276 e n. 50 del 2011, n. 251 e n. 242 del 2010), in quanto la disposizione intertemporale della LP 2/2010 risulta superata da quella successiva di cui all'art. 24, comma 1, LP 15/2010 per la quale «il titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate ai fini della realizzazione degli interventi predetti [impianti alimentati da fonti rinnovabili] può essere presentato in ogni momento».

Passando ad esaminare le altre due disposizioni impugnate di cui agli artt. 10, comma 1, LP 2/2010 e 24, comma 1 (ultimo periodo), LP 15/2011, che rispettivamente stabiliscono: (la prima) che solo per piccole derivazioni è necessario il titolo di disponibilità dell'area interessata dall'impianto e (la seconda) che, unicamente per le grandi derivazioni, le opere correlative sono considerate di pubblica utilità, la Corte dichiara inammissibile la questione con riguardo ai prospettati profili di contrasto con i principi e le direttive



comunitarie, inammissibile per genericità della prospettazione, omessa indicazione del contenuto dei parametri di riferimento e carente motivazione.

Dichiara invece non fondata la questione con riguardo alle ulteriori censure prospettate dal rimettente.

Secondo il Tribunale rimettente, la Provincia avrebbe legiferato – in materia di produzione dell'energia, di competenza concorrente – in dissonanza con il principio fondamentale, di cui al richiamato art. 12 d.lgs n. 387/2003, individuato in termini di generalizzata qualificazione «di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti» di tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. E da ciò lamenta la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost..

Secondo la Corte, la premessa da cui muove il quesito di costituzionalità è duplicemente errata.

Per un verso, infatti, la scelta del legislatore provinciale – di richiedere per gli impianti di minore dimensione, che la disponibilità dell'area venga acquisita bonariamente, nella ritenuta assenza di un interesse prevalente che giustifichi la compressione del diritto del proprietario del fondo attraverso l'introduzione di una procedura ablativa – riflette una scelta politica legittimamente esercitata nel quadro della competenza legislativa primaria della Provincia in tema di «espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale», (articolo 8, numero 22, d.P.R 670/1996, Statuto speciale), tra cui anche quella delle piccole derivazioni a scopo idroelettrico (articolo 9, numero 9, Statuto).

Per altro verso, il principio enunciato dalla disposizione statale, evocata come norma interposta (art. 12 d.lgs. 387/2003) ha, in positivo, contenuto disciplinatorio, a fini di semplificazione, delle procedure e fasi di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, ma non ha, in negativo, valenza ostativa ad opzioni di acquisibilità per via negoziale della disponibilità delle aree su cui deve insistere l'impianto. Del resto lo stesso legislatore statale, con l'art. 27, comma 2, legge 99/2009, ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del d.lgs. 387/2003, nel quale, si prevede che «Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto».

Da ultimo, la Corte non ritiene la normativa provinciale in contrasto con i precetti di cui gli articoli 3 e 41 Cost.

Quanto al primo, perché la previsione di un regime differenziato tra piccole e grandi derivazioni, per il profilo acquisitivo della disponibilità dell'area interessata dai correlativi impianti, è ragionevole ed è coerente all'intera disciplina delle derivazioni caratterizzata da tale distinzione anche nella legislazione statale.

Quanto al residuo parametro, perché è ragionevole il bilanciamento, come nella specie attuato, tra il diritto di iniziativa economica privata e il diritto proprietario del titolare del fondo su cui l'attività di impresa è destinata a svolgersi.